



COMUNE DI FOLGARIA  
Provincia di Trento – C.A.P. 38064  
Via Roma, 60  
Tel. 0464/1982040 – Fax 0464/350201  
Codice Fiscale e P.IVA 00323920223  
E-mail: [protocollo@comune.folgaria.tn.it](mailto:protocollo@comune.folgaria.tn.it)  
PEC: [comune@pec.comune.folgaria.tn.it](mailto:comune@pec.comune.folgaria.tn.it)  
[www.comune.folgaria.tn.it](http://www.comune.folgaria.tn.it)

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Nei documenti con firma Pades e negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a sinistra (da citare nella risposta)

**OGGETTO: Indizione consultazione per la scelta della forma di amministrazione dei beni di uso civico tramite l'ente esponenziale della collettività previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).**

## IL SINDACO

Premesso che nel corso del mese di agosto, è stata presentata richiesta, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DPP 06 aprile 2006, n. 6-59/Leg, di cambio della forma di amministrazione dei beni comunali di uso civico, dall'amministrazione comunale all'ente esponenziale della collettività; la richiesta presentata dal comitato promotore è stata corredata dai seguenti documenti prescritti dall'art. 11, comma 2, del medesimo decreto:

- a) copia del decreto di assegnazione di cui all'articolo 42 del regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332;
- b) prospetto contabile da cui risultino le entrate e le spese annuali relative alla gestione del patrimonio frazionale d'uso civico.

Rilevato che in data 22.08.2025 sono stati consegnati al comitato promotore i fogli vidimati dal Comune di Folgaria, sui quali raccogliere le sottoscrizioni necessarie alla presentazione dell'istanza di indizione della consultazione per il cambio della forma di amministrazione dei beni di uso civico, dall'attuale amministrazione comunale all'ente esponenziale della collettività previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168;

Richiamato l'art. 4, comma 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) che recita: "1. I beni di uso civico sono amministrati nelle forme previste da questo articolo.

2. All'amministrazione dei beni comunali di uso civico provvede il comune; ove siano costituite le circoscrizioni di decentramento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), il comune può affidare l'amministrazione dei beni alla circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni.

2 bis. All'amministrazione dei beni comunali di uso civico può provvedere un ente esponenziale della collettività previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi). Alla scelta della forma di amministrazione si applica l'articolo 3 bis, comma 3, e, con riferimento alla

*presentazione della richiesta, quanto previsto dal regolamento di attuazione per il cambio della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico.*

*3. All'amministrazione dei beni frazionali di uso civico provvede:*

*a) un comitato eletto dagli aventi diritto;*

*a bis) un ente esponenziale della collettività previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi);*

*b) previo affidamento da parte degli aventi diritto, il comune, che può deputare, ove essa sia costituita, la circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni;*

*c) il comune in assenza dell'ASUC o del soggetto previsto dalla lettera a bis)."*

Richiamato altresì l'art. 3 bis, comma 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 secondo cui *"In caso di subentro al comune, la scelta della forma di amministrazione dei beni di uso civico tramite l'ente esponenziale della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), avviene secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis. In caso di approvazione della richiesta oggetto della consultazione, l'ente esponenziale provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere."*

Rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 *"La procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 trova applicazione anche per la scelta della forma di amministrazione di cui all'articolo 3 bis, comma 3. Il comune subentra nell'ipotesi prevista dal comma 3 al soggetto previsto dall'articolo 3 bis";*

Visto l'art. 4, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 ai sensi del quale è confermata la forma di amministrazione in atto, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto richieda al sindaco la scelta di una forma diversa di amministrazione e la stessa sia approvata con l'apposita consultazione prevista dall'articolo 5;

Visti inoltre l'art. 5 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, ed in particolare il procedimento ivi disciplinato per la scelta della forma di amministrazione che recita: *1. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 7, la forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico è scelta dagli aventi diritto mediante apposita consultazione, indetta dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta. La consultazione si svolge almeno trenta giorni dopo la data dell'indizione e non oltre sessanta giorni dopo la medesima data. La consultazione si svolge la domenica o in un giorno festivo per almeno otto ore fra le ore sette e le ore ventidue. In caso di ritardo od omissione la Giunta provinciale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'ordinamento vigente per i comuni.*

*2. La richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione almeno il 15 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.*

*3. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'affidamento dell'amministrazione dei beni frazionali di uso civico al comune e sia approvata ai sensi del comma 2, il comune provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione e subentra all'amministrazione separata in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.*

*4. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'istituzione dell'ASUC, gli aventi diritto, contestualmente alla scelta di tale forma di amministrazione, eleggono il comitato composto da cinque membri. Il comitato ha il compito di provvedere all'approvazione dello statuto e all'amministrazione dei beni, rimanendo in carica per il periodo previsto dallo statuto stesso e comunque per un periodo non superiore a cinque*

*anni. L'ASUC provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere. Questo comma si interpreta nel senso che restano in capo al comune i crediti non ancora riscossi e i debiti non ancora pagati sorti in relazione ad atti giuridici che hanno esaurito il loro effetto prima della data di cessazione della gestione comunale. In sede di subentro dell'ASUC nella gestione, il comune redige un conto finale dal quale risultano tutti i rapporti attivi e passivi in essere e l'eventuale avanzo di gestione da corrispondere all'ASUC medesima. Al risultato della gestione evidenziata dal conto finale non concorrono le attività di cui al terzo periodo destinate dal comune ad obbligazioni già assunte in conformità all'articolo 10.*

*5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, sino all'adozione da parte dei nuovi organi di amministrazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento vigente.*

*5 bis. La procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 trova applicazione anche per la scelta della forma di amministrazione di cui all'articolo 3 bis, comma 3. Il comune subentra nell'ipotesi prevista dal comma 3 al soggetto previsto dall'articolo 3 bis.*

Rilevato pertanto che il procedimento sopra menzionato, come disciplinato dalle disposizioni normative provinciali vigenti, in particolare la legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) e relativo regolamento d'attuazione, trova applicazione anche nel caso di specie;

Vista la nota di data 08.10.2025, in atti sub prot. comunale 7713 di pari data, con cui il Comitato promotore ha regolarmente consegnato e depositato presso la segreteria del Comune di Folgaria, entro i termini di legge, n. 28 moduli vidimati recanti n. 713 sottoscrizioni, tutte regolarmente autenticate;

Rilevato che, sulla base di certificazione del Segretario generale del 03.12.2025, sub prot. 9387, le sottoscrizioni valide risultano essere pari a n 711, superiori al quarto degli aventi diritto (cittadini maggiorenni residenti a Folgaria), come prescritto dall'art. 11 del regolamento d'esecuzione della nuova disciplina dell'amministrazione dei beni d'uso civico;

Considerato pertanto che sussistano i presupposti previsti dalla vigente normativa provinciale per l'ammissione della richiesta di cambio d'amministrazione dei beni di uso civico e successiva indizione della consultazione, da tenersi almeno trenta giorni dopo la data dell'indizione e non oltre sessanta giorni dopo la medesima data;

Rilevata pertanto la necessità di indire la consultazione per la scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico;

Tutto ciò premesso,

## **DICHIARA**

Di ammettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 5, del DPP 06 aprile 2006, n. 6-59/Leg, la richiesta di cambio dell'amministrazione dei beni di uso civico

## **DECRETA**

1. di indire la consultazione elettorale per il cambio della forma di amministrazione dei beni di uso civico tramite l'ente esponentiale della collettività di

cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis) della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, del Comune amministrativo di Folgaria per il giorno

**DOMENICA 01 febbraio 2026 dalle ore 8.00 alle ore 20.00**

2. di costituire nr. 3 (tre) seggi elettorali al fine della consultazione di cui al punto precedente presso:

- il Palaghiaccio di Folgaria, ubicato in Via Nazioni Unite (seggio nr.1 che funge altresì da seggio centrale);
- il centro civico di Carbonare, ubicato in Piazza 28 aprile (seggio nr. 2);
- il centro civico di Mezzomonte, ubicato in Via Vannetti (seggio nr. 3)

**COMUNICA CHE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 gli aventi diritto ai fini dell'espressione di voto alla consultazione oggetto del presente provvedimento sono tutti i maggiorenni residenti all'interno del territorio comunale;

L'elenco degli aventi diritto al voto è consultabile presso i seggi elettorali;

La votazione avviene su apposite schede vidimate con il timbro del Comune di Folgaria su cui sarà posto il seguente quesito:

*“Volete affidare all’ente esponenziale della collettività previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) l’amministrazione separata dei beni di uso civico?”;*

Con successivo provvedimento del Sindaco si provvederà alla nomina dei componenti dei seggi 1, 2 e 3.

**DISPONE**

La pubblicazione del presente Decreto all'Albo Comunale.

Il Sindaco  
*Michael Rech*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e duplicato nel sistema di conservazione di questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993.)